



COMUNE DI SETTALA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA TUTELA E IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE
(CANI E GATTI)**

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 21 del 29/05/2025

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PRINCIPI E FINALITA’

**Art. 2 - OBBLIGHI GENERALI DEI PROPRIETARI E DETENTORI DI ANIMALI
D’AFFEZIONE (CANI E GATTI)**

Art. 3 - DETENZIONE DI CANI

Art. 4 - COMPORTAMENTO NEI PARCHI E NEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 5 - ACCESSO A ESERCIZI PUBBLICI E MEZZI DI TRASPORTO

Art. 6 – CANI DI INDOLE O CORPORATURA POTENZIALMENTE PERICOLOSA

Art. 7 – DETENZIONE IN ABITAZIONI, GIARDINI E TERRAZZI

Art. 8 – RIPARI E CUCCE PER CANI

Art. 9 – AREE CANI

Art. 10 – SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON USO DI ANIMALI

Art. 11 – DETENZIONE DI GATTI E COLONIE FELINE

Art. 12 – ESCLUSIONI

Art. 13 – VIGILANZA

Art. 14 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 15 – RINVIO

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PRINCIPI E FINALITA'

Il Comune, riconoscendo gli animali come esseri senzienti, promuove la loro tutela, condanna ogni forma di maltrattamento e si impegna a favorire una civile convivenza tra cittadini e animali, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza pubblica, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Il Presente Regolamento è stato realizzato in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 33 del 31 dicembre 2009 e del Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017 e s.m.i. cui si rinvia per ogni eventuale ulteriore prescrizione non prevista, in particolare per quelle tipologie di animali qui non trattate, in quanto oggetto di più articolata regolamentazione a livello nazionale e/o regionale.

Il presente Regolamento disciplina la corretta detenzione, custodia e tutela degli animali d'affezione (cani e gatti), promuovendo la convivenza uomo-animale, prevenendo il randagismo e assicurando il benessere degli animali presenti sul territorio comunale.

Gli animali devono essere trattati con rispetto e non sottoposti a sofferenze evitabili.

È vietato maltrattare o abbandonare animali, in materia si applica la legislazione nazionale e regionale vigente.

Il Comune promuove la sensibilizzazione, la sterilizzazione e l'adozione consapevole. Ogni cittadino ha il dovere di contribuire alla tutela degli animali e di segnalare alle Autorità competenti eventuali situazioni riscontrate contrarie ai principi sopra esposti.

Art. 2 - OBBLIGHI GENERALI DEI PROPRIETARI E DETENTORI DI ANIMALI D'AFFEZIONE (CANI E GATTI)

Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la tutela della sua salute fisica, psicologica e comportamentale.

Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, devono essere visitati da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno attuare, per quanto possibile, le prescrizioni da essi impartite.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, la razza, l'età e il sesso per tutto il ciclo vitale dell'animale, con carattere di continuità e con le dovute attenzioni.

A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.

I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero **complessivo non superiore a dieci**.

Qualora il numero di cani e gatti superi il limite di cui sopra, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta in formato libero al Sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, avvalendosi del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni o in generale garantire la tutela della salute umana. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente

articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25.00 a € 180,00.

Art. 3 - DETENZIONE DI CANI

I proprietari/detentori dovranno fornire agli animali adeguato cibo, acqua, cure mediche, protezione climatica e movimento.

Nei luoghi pubblici i cani devono essere condotti al **guinzaglio** (massimo 1,5 m di lunghezza), ad eccezione delle aree previste per lo sgambamento degli animali e contrassegnate da appositi cartelli. La **museruola**, rigida o morbida, deve essere sempre disponibile, portata al seguito, e indossata quando richiesto o necessario, ad esempio in luoghi affollati, in prossimità delle aree destinate al gioco dei bambini e in ogni altra situazione in cui il cane possa, indipendentemente dalla razza, età ed indole, arrecare danno ad altri animali, fauna autoctona nei parchi e boschi inclusa, o a persone. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 180,00.

È obbligatorio raccogliere le deiezioni e avere con sé **idonei mezzi per la raccolta**, al fine di preservare il decoro e garantire un idoneo livello di igiene dei luoghi pubblici.

È vietato lasciare animali **incustoditi**, in veicoli chiusi o in condizioni comunque rischiose per la loro salute e incolumità fisica.

È vietato l'impiego di **collari** con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica, che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche sul comportamento del cane.

È obbligatorio sottoporre il cane a inserimento di **microchip**. Chiunque violi le disposizioni di cui sopra, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 360,00.

È vietato **addestrare** cani e/o altri animali all'offesa e/o aizzarli in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose. È vietato **addestrare** animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici o similari, con punte, ecc.) o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli), che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive. Gli animali ricoverati nelle strutture sanitarie, nei rifugi e in quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione non possono essere destinati ad alcun tipo di **sperimentazione**. Chiunque violi tali disposizioni, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 480,00.

Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a **iscriverlo** all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, **nei termini previsti dalla regolamentazione regionale** e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane è tenuto a **denunciare** all'anagrafe degli animali d'affezione **nei termini previsti dalla regolamentazione regionale** qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento. L'identificazione in modo unico e permanente del cane

con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'ATS o dai veterinari delle ATS. Chiunque violi tali disposizioni, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 180,00.

I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, o del tatuaggio leggibile, sui cani. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità, devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti accreditati sono tenuti a darne comunicazione all'ATS.

I possessori o detentori di cani dovranno provvedere giornalmente a garantire **attività motoria** al proprio cane. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. È vietato usare animali come **premio** o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività. È vietato esercitare la pratica dell'**accattonaggio** esibendo animali di età inferiore a dodici mesi, animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni tali da suscitare pietà. Chiunque viola tali disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 900,00.

È vietato condurre animali a guinzaglio tramite **mezzi** di locomozione **in movimento**. È vietato detenere animali permanentemente al **buio** o permanentemente a **luce** artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza. Chiunque viola tali disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 180,00.

È vietata sul territorio comunale la **colorazione** di animali per qualsiasi scopo, la loro detenzione e la loro vendita. È severamente proibito spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti o altri prodotti contaminati da **sostanze velenose** in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali, promuovendo metodi che risultino il più possibile istantanei ed indolore. È vietato **trasportare e/o custodire** animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. È vietato l'allacciamento a nodo scorsoio. È vietato procedere ad **interventi chirurgici** per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da sole ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie. È vietato far uso di **dispositivi** taglienti e acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali. La violazione di tali disposizioni comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 480,00.

È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani dei **veicoli**, nonché tenerli nell'abitacolo o nel rimorchio privi della necessaria areazione. È

severamente vietato **sollevare** gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda. È vietato **colpire** violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. È vietato disturbare la **quiete** pubblica con propri schiamazzi o per tramite del proprio cane dalle ore 22.00 alle ore 06.30. La violazione di tali disposizioni comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 360,00.

Chiunque venda animali a **minorenni** è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 900,00.

Gli animali di proprietà deceduti devono essere conferiti presso strutture autorizzate ai sensi di legge. La violazione di tale disposizione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 360,00.

Art. 4 - COMPORTAMENTO NEI PARCHI E NEGLI SPAZI PUBBLICI

I proprietari rispondono civilmente e penalmente di ogni danno causato da sé stessi o dal proprio animale. L'eventuale assenza o insufficienza di cartelli non è valido motivo per la trasgressione delle regole previste dal presente Regolamento.

Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore, i cani da pastore quando accompagnano il gregge e i cani guida per i ciechi.

L'accesso ai parchi e agli spazi pubblici è consentito ai cani esclusivamente con guinzaglio e museruola al seguito, portando i mezzi necessari alla rimozione delle deiezioni. Il divieto di calpestare le aiuole, ove presente, vale anche per gli animali. La violazione di tali disposizioni comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 180,00.

È vietato l'accesso nelle **aree giochi** per bambini, salvo diversa indicazione a mezzo di cartelli. Chi viola il presente divieto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

È obbligatorio raccogliere deiezioni, anche nei prati. Il comportamento dell'animale deve essere non molesto né pericoloso per le persone né per la fauna autoctona, né per la flora che non deve essere deturpata dagli animali. La violazione di tali disposizioni comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 5 - ACCESSO A ESERCIZI PUBBLICI E MEZZI DI TRASPORTO

I cani possono accedere a esercizi pubblici, salvo divieti eventualmente esposti. Negli **esercizi pubblici** devono essere tenuti al guinzaglio e, ove richiesto dal gestore, devono indossare la museruola. Negli esercizi pubblici non è ammesso lasciare liberi gli animali se non nelle eventuali aree delimitate e a tale scopo destinate. In nessun caso l'animale potrà essere lasciato libero negli esercizi in cui vengono somministrati alimenti (bar, ristoranti, mense, feste e sagre, ecc.) né tantomeno potrà muoversi liberamente tra i tavoli dell'esercizio, ove presenti, così da arrecare disturbo ad altri avventori dell'esercizio stesso. Chi viola le presenti disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 180,00.

Sui **mezzi pubblici**, l'accesso è consentito solo con guinzaglio, museruola e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per tutti gli altri tipi di animali è obbligatorio il trasportino e portare con

sé la strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni.

L'animale potrà essere condotto nei luoghi di cui sopra prestando cura che non sporchi e che non arrechi disturbo o danno alcuno e che sia in stato di buona salute. Chi viola le presenti disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 180,00.

L'obbligo di provvedere alla rimozione delle deiezioni canine e quindi di portare con sé appositi mezzi atti a tale rimozione, non si applica alle persone non vedenti o diversamente abili.

Art. 6 – CANI DI INDOLE O CORPORATURA POTENZIALMENTE PERICOLOSA

È comunemente riconosciuto che non esistano razze inequivocabilmente definibili come pericolose, in quanto la pericolosità dell'animale non dipende solo dalla sua indole o da fattori squisitamente genetici.

Per tale motivo i cani che appaiano o abbiano dimostrato in precedenza un'indole potenzialmente aggressiva, che abbiano aggredito o che per costituzione appaiano potenzialmente pericolosi, devono sempre essere condotti con **guinzaglio**, utilizzando la **museruola** qualora condividano luoghi (ad esempio aree cani) con altri animali. Chi non ottempera, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 180,00.

La custodia deve essere adeguata a impedire **fughe** o **aggressioni** e affidata a **persona in grado di gestire** fattivamente l'animale. In tal senso, a titolo di esempio, la persona a cui l'animale non obbedisca al comando o al richiamo non può essere considerata in grado di gestirlo adeguatamente. Chi viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 360,00.

Nei luoghi di cui agli articoli 4 e 5, tali animali devono essere condotti sempre al **guinzaglio** e devono indossare la **museruola**, anche se non richiesto dal gestore o indicato da specifici cartelli. Chi viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 360,00.

È fatto obbligo di partecipare a corsi di formazione, se richiesto per tale tipologia di animale.

È fatto obbligo di **segnalare** eventuali **aggressioni** alla ATS competente per territorio.

Art. 7 – DETENZIONE IN ABITAZIONI, GIARDINI E TERRAZZI

Gli animali devono vivere in condizioni adeguate, sicure e compatibili con le loro esigenze etologiche, pertanto:

- È vietato tenere **legati** animali in modo continuativo o isolati in balconi, terrazzi, cortili e in altre pertinenze delle abitazioni.
- È vietato **tenere** animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, isolarli, anche per brevi periodi, in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento o di altri locali (anche ad uso non residenziale).
- È vietato detenere permanentemente animali in **gabbia** ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori.

Gli spazi devono essere puliti, ombreggiati, protetti da intemperie e il numero di animali deve essere proporzionato agli spazi stessi, in base alle vigenti disposizioni in materia, secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

È vietato detenere cani legati o a **catena** o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

Le reti di **recinzione** devono essere realizzate in modo che il cane non possa arrecare danni a persone o altri animali e corredate di apposito cartello.

Chi viola le presenti disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 360,00.

I cani custoditi in **recinto** devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 8.

Art. 8 – RIPARI E CUCCE PER CANI

I cani devono essere tenuti in **strutture idonee** dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.

L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad **informare** i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria, ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto, anche in collaborazione con Associazioni riconosciute di Tutela degli Animali e con le istituzioni pubbliche competenti in materia.

Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire **pericolo** per la salute umana.

Le cucce domestiche:

- Devono essere **proporzionate** alla taglia del cane.
- Devono essere oggetto di **pulizia** quotidiana e di controllo delle condizioni igieniche.

Per i cani custoditi liberi in recinto, la **superficie** di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati sei fino a 10 kg, almeno otto metri quadrati per cani fino a 30 kg; almeno 10 mq per cani oltre i 30 kg (+ 50% per secondo cane). Ogni recinto non potrà **contenere** più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei **cartelli** di segnalazione della presenza del cane.

I box esterni dovranno:

- essere opportunamente **inclinati** per il drenaggio eventuale dell'acqua piovana;
 - essere adeguati alla **taglia** del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, devono avere una pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente;
 - essere riparati dai **venti** dominanti ed avere una **recinzione** sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale;
 - essere di materiale facilmente **lavabile** e disinfettabile, sistemati nella parte coperta, ombreggiata e più riparata del recinto;
 - essere **chiusi** su tre lati, con tetto impermeabile e **sollevati** da terra, ubicati in zona sicura.
- I box non dovranno essere umidi, né posti in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti

che possano risultare in generale **nocivi** per la salute dell'animale.

Chi viola le presenti disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 360,00.

Art. 9 – AREE CANI

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature, denominati "aree cani".

Le **aree cani** sono spazi verdi pubblici recintati, attrezzati e sicuri, dove i cani possono giocare e correre. Devono essere delimitate e avere appositi cestini per la raccolta dei rifiuti.

Tali aree:

- devono essere **separate** dalle aree ludiche e dalle abitazioni
- devono essere **dotate di alberi** che non siano sensibili alle deiezioni canine
- devono avere **protezioni** per i colletti degli alberi dalle deiezioni
- devono avere appositi **contenitori** per le deiezioni
- devono avere **acqua**
- devono avere spazi d'**ombra**

Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti. Chi viola la presente disposizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 180,00.

I proprietari o detentori dei cani dovranno provvedere a raccogliere le deiezioni dei propri cani anche all'interno delle aree cani.

Le aree cani osservano il seguente orario di apertura:

Giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 22.30

Giorni festivi dalle ore 08.30 alle ore 22.30

All'interno dell'area cani è vietato introdurre cibo e bevande. Ogni proprietario è tenuto ad evitare grida e schiamazzi, ed all'utilizzo di strumenti di diffusione sonora. È vietato all'interno dell'area cani spazzolare i propri animali.

Per tali violazioni è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

I sopra indicati orari potranno essere modificati con specifico provvedimento adottato dalla Giunta comunale, a seguito di parere espresso del Responsabile del Settore competente.

Art. 10 – SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON USO DI ANIMALI

Sono vietati, su tutto il territorio comunale, esposizioni, spettacoli o intrattenimenti che comportino l'utilizzo di animali, tali da arrecare loro situazioni di stress o eccessive sollecitazioni. È vietata qualsiasi forma di **spettacolo** circense o di intrattenimento pubblico o privato, effettuata esclusivamente a scopo di lucro, che contempli l'utilizzo di animali, appartenenti o meno a specie domestiche, nati o meno in cattività. Sono fatte salve le norme sull'esposizione definite in materia da leggi regionali o nazionali.

È vietata altresì qualsiasi forma di **addestramento** di animali finalizzata alle attività di cui al

presente articolo, che prevedano il maltrattamento di animali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma del presente articolo, nel caso si tratti di forme di **spettacolo** o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

È vietato utilizzare animali per il **pubblico divertimento** in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

È fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche, autoctone o alloctone, in attività di **spettacolo** ed intrattenimento pubblico.

Chi viola le presenti disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 360,00.

Art. 11 – DETENZIONE DI GATTI E COLONIE FELINE

I gatti che vivono in **stato di libertà** sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.

Se il Comune, d'intesa con l'ATS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche.

Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

Sono ammesse sul territorio le sole colonie feline esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento e quelle che si formano per leggi strettamente naturali legate alla natura dell'animale. Le colonie feline sono riconosciute e tutelate dal Comune, la cura, sterilizzazione e gestione sono poste a carico di volontari e associazioni, con supporto dell'ATS locale e nel rispetto delle norme igieniche e convivenza col vicinato.

L'Amministrazione non disciplina le colonie feline su aree private.

I referenti o i tutor delle colonie feline, già esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua. Chi viola la presente disposizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 180,00.

I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori a relazionarsi con gli Uffici comunali, per individuare un'area differente dove collocare la colonia felina. Chi viola la presente disposizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 360,00.

È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, che vivono in **ambienti domestici** anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro **sterilizzazione** e alla loro

identificazione tramite microchip. Chi viola le sopra indicate disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 180,00.

È vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, **segregarli** in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento. È vietato tenere gatti **legati** a catena, a corda e similari. È consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale. Chi viola le sopra indicate disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 360,00.

Art. 12 – ESCLUSIONI

Quanto previsto dal presente Regolamento non si applica:

- alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche alla vivisezione, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 13 – VIGILANZA

La Polizia Locale, le Forze dell'Ordine, le Autorità Sanitarie, le Guardie Zoofile e gli Agenti Accertatori a tale scopo incaricati, vigilano sul rispetto del Regolamento.

Le Associazioni riconosciute possono collaborare con il Comune per le attività informative e formative, la vigilanza, le segnalazioni e l'irrogazione delle sanzioni qualora oggetto di nomine derivanti da decreti sindacali.

Il Sindaco può emanare decreti sindacali per rafforzare i controlli e definire regole specifiche, in aggiunta a quelle previste dal presente Regolamento.

In seno alle Associazioni di cui al punto 2, il Sindaco può nominare Agenti Accertatori Volontari, autorizzati ad accertare violazioni e contestare infrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, previa valutazione oggettiva delle competenze anche a mezzo di corsi di formazione ed esami a tale scopo organizzati.

Art. 14 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative applicabili per l'inosservanza di una qualsiasi delle regole previste dal presente Regolamento vengono applicate in base alla Legge 689/81, salvo che il fatto non costituisca **reato** o costituisca più grave illecito amministrativo, per cui trova applicazione la legislazione nazionale o regionale in materia.

In caso di **recidiva** le sanzioni sono aumentate fino al doppio e vige l'obbligo di formazione a carico del proprietario.

In caso di **contestuale** trasgressione a più regole previste dal presente Regolamento si applica la sanzione pari a tre volte la sanzione prevista per l'illecito più grave commesso.

Art. 15 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo, senza la necessità di modificare formalmente il presente Regolamento.

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento abroga il vigente Regolamento per la tutela del benessere degli animali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 25/11/2008.

TABELLA RIASSUNTIVA SANZIONI

ARTICOLO	COMMA	SANZ. MIN. €	SANZ. MAX €	P.M.R. €
2	2	25,00	180,00	60,00
3	1	25,00	180,00	60,00
3	2	50,00	360,00	180,00
3	3	75,00	480,00	160,00
3	4	25,00	180,00	60,00
3	6	150,00	900,00	300,00
3	7	25,00	180,00	60,00
3	8	75,00	480,00	240,00
3	9	50,00	360,00	120,00
3	10	150,00	900,00	300,00
3	11	50,00	360,00	120,00
4	2	25,00	180,00	60,00
4	3	50,00	300,00	100,00
4	4	50,00	300,00	100,00
5	1	25,00	180,00	60,00
5	2	25,00	180,00	60,00
6	1	25,00	180,00	60,00
6	2	50,00	360,00	120,00
6	3	50,00	360,00	120,00
7		50,00	360,00	120,00
8		50,00	360,00	120,00
9	1	25,00	180,00	60,00
9	2	25,00	150,00	50,00
10		50,00	360,00	120,00
11	2	25,00	180,00	60,00
11	3	50,00	360,00	120,00
11	4	25,00	180,00	60,00
11	5	50,00	360,00	120,00